

Misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zona di protezione speciale (ZPS)

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 20 gennaio 2016, n. 87 - Mozzarelli, pres.; Marzano, est. - Isiride S.r.l. (ora Società Agricola Isiride S.r.l.) (avv.ti Mischi e Corinaldesi) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Senofonte e Puliatti) ed a.

Bellezze naturali - Misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zona di protezione speciale (ZPS).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta Regionale del 28 luglio 2008 che detta, in recepimento del DM n. 184/2007, misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zona di protezione speciale (ZPS), nonché una serie di atti presupposti e connessi fra i quali le delibere di Giunta Regionale n. 1242 del 15 luglio 2003; n. 1333 del 22 luglio 2003; n. 1816 del 22 settembre 2003; n. 2776 del 30 dicembre 2003; n. 167 del 13 febbraio 2006; n. 456 del 3 aprile 2006 (già impugnatate con ricorso iscritto al n. 47/2007 R.G.) e n. 896 del 11 giugno 2008 (mai comunicata), con le quali sono stati ampliati ed individuati i Siti di importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), in quanto aree meritevoli di tutela, ove vi abbiano incluso le aree di sua proprietà.

La ricorrente ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni conseguenti agli illegittimi atti e provvedimenti impugnati.

La Regione si è costituita in giudizio resistendo al gravame con argomentazioni analoghe a quelle svolte nel giudizio n. 47/2007 R.G..

In vista della trattazione del merito le parti costituite hanno precisato e chiarito le rispettive difese.

Entrambe hanno dato atto che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza di questo Tribunale n. 570/2014 che ha accolto il ricorso n. 47/2007 annullando gli atti ivi impugnati; la sentenza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3406/2015.

All'udienza pubblica del 10 dicembre 2015, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Riferisce la società ricorrente di essere proprietaria di un terreno di circa 113 ettari, ubicato nel comune di Budrio (BO), avente destinazione nel P.R.G. comunale quale "Area agricola" e di fatto utilizzato sempre in tal modo dalla proprietà.

Nel 1995 la società ha presentato domanda di contributo come previsto dal Reg. CEE n. 2078/1992 per l'intera superficie di cui è proprietaria e nello stesso anno è stata ammessa a contributo economico consistente nella corresponsione di € 700 annuali per ogni ettaro di fondo tolto dall'attività agricola e a tale scopo appositamente trasformato in parte a prato umido (più di 80 ettari) mediante inondazione artificiale del fondo e in parte mediante destinazione della restante area (circa 15 ettari) a macchia e radura.

Ritiene la società che tali aree, in quanto non costituenti una zona umida naturale, ma così artificialmente trasformate per accedere al contributo CEE, non potessero essere incluse dalla Regione fra le zone soggette a particolare tutela ambientale ZPS/SIC, essendo mancanti del requisito di *habitat naturale*.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte la ricorrente, precisando che i provvedimenti che hanno inserito l'area di sua proprietà nella zona ZPS/SIC e la delibera della Giunta Regionale n. 1435/2006 sono stati già impugnati con il ricorso n. 47/2007 R.G., li impugna nuovamente ritenendoli lesivi sia per l'impossibilità di tornare, dopo la scadenza del periodo di sottrazione del fondo, all'originaria attività agricola, sia per le incisive limitazioni alla libertà imprenditoriale derivanti dalle c.d. "misure di conservazione" adottate dalla Regione.

Unitamente ai suddetti atti la ricorrente ha impugnato il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, successivamente emanato, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" cui è seguita la delibera di Giunta Regionale 28 luglio 2008 n. 1224, avente ad oggetto "Recepimento DM n. 184/2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zona di protezione speciale (ZPS). Misure di Conservazione Gestione ZPS, ai sensi della direttiva 79/409/CEE, 42/43/CEE e DPR 357/97 e SS.MM e D.M. 17/10/07".

Con tale ultima delibera la Regione ha sostituito, modificandola, la precedente delibera relativa alle Misure di Conservazione disponendo, comunque, misure (in parte uguali a quelle del D.M. 184/2007) anch'esse ampiamente lesive per le stesse ragioni esposte con riferimento agli atti di analogo contenuto già impugnati: ossia per l'impossibilità di tornare, dopo la scadenza del periodo di sottrazione del fondo, all'originaria attività agricola e per le incisive limitazioni alla libertà imprenditoriale derivanti dalle c.d. "misure di conservazione" adottate dalla Regione.

Tali misure sono lesive per la ricorrente solo in considerazione della perdurante inclusione delle sue proprietà nella zona ZPS/SIC.

3. A sostegno dell'impugnativa la ricorrente formula censure di: violazione degli artt. 3, 6, 7 e 10 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, carenza di attività istruttoria e di motivazione, mancata comparazione tra diversi interessi pubblici da tutelare; falsa applicazione delle Direttive CEE n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357 del 1997.

Limitatamente all'impugnazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 28 luglio 2008, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 3 della L.R. Emilia – Romagna n. 7 del 2004; dell'art. 4 del D.P.R. n. 357 del 1997 e del D.M. Min. Ambiente 3 settembre 2002; eccesso di potere per falso presupposto di fatto ed illogicità manifesta; violazione del P.R.G.; violazione dei principi in materia di espropriazione.

La Regione Emilia Romagna, dopo essersi difesa sostenendo la legittimità del proprio operato, nella memoria conclusiva ha precisato che:

- gli atti impugnati con il precedente ricorso sono stati annullati in via definitiva, in quanto rilevanti e per le parti di interesse della ricorrente,
- la deliberazione regionale n. 1224 del 2008 (impugnata per la prima volta con il ricorso in epigrafe), è un atto di carattere generale che non incide su posizioni di interesse della ricorrente non essendo più le aree di sua proprietà individuate come ZPS/SIC.

4. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte inammissibile.

Invero con la sentenza n. 570/2014 (che ha accolto il ricorso n. 47/2007) confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3406/2015, la Sezione ha nelle more annullato gli atti (impugnati nuovamente con il ricorso in epigrafe) con i quali le aree di proprietà della ricorrente sono state individuate come ZPS/SIC, non soltanto per vizi procedurali ma anche perché “in riferimento alla peculiare situazione dell'aree in questione, in alcuna parte delle deliberazioni impugnate emerge con chiarezza che l'amministrazione ne fosse a conoscenza, né tanto meno emerge che l'amministrazione regionale abbia valutato detta situazione ed i correlati rilevanti interessi dei proprietari – previa approfondita istruttoria ed adeguata motivazione - prima di includere le aree stesse nelle zone ZPS/SIC”.

Ne discende che, in tale parte, il ricorso è divenuto improcedibile.

Quanto alla delibera regionale n. 1224 del 2008 che, in recepimento del DM n. 184/2007, detta misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zona di protezione speciale (ZPS), il ricorso è inammissibile per carenza di interesse della ricorrente a censurare un provvedimento privo di portata lesiva nei suoi confronti non essendo più le aree di sua proprietà interessate dalla suddetta normativa vincolistica.

Va, infine, respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società ricorrente, perché non supportata da alcuna prova in ordine al danno subito, che risulta meramente enunciato nell'atto introduttivo del giudizio.

Le spese del giudizio, in considerazione delle ragioni sostanziali sottese alla esposta decisione in rito, ossia dell'assenza di soccombenza in capo alla ricorrente, possono essere compensate.

(Omissis)